

From: "Per conto di: prot.dag@giustiziacert.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Sent: 07/05/2026 11:12:51
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/05/2026 alle ore 13:12:51 (+0200) il messaggio "Prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro" è stato inviato da "prot.dag@giustiziacert.it" indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F79FC708.0216FB89.0223F35C.FBC9D22B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 07/05/2026 at 13:12:51 (+0200) the message "Prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro" was sent by "prot.dag@giustiziacert.it" and addressed to:

segreteria@ingpec.eu

The original message is attached.

Message ID: F79FC708.0216FB89.0223F35C.FBC9D22B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Attachments:

From: prot.dag@giustiziacert.it
Sent: 07/05/2026 11:12:50
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: Prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Attachments:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

OGGETTO: Albo unico nazionale – istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro.
Rif. prot. DAG n. 74595.E del 9 aprile 2026.

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale ha rappresentato che il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Como ha richiesto un chiarimento circa l'istanza di un iscritto, il quale domanda la rimozione del proprio indirizzo di residenza dall'Albo unico, consultabile *on-line*, "*in quanto non necessario per le finalità di trasparenza amministrativa e al controllo della professionalità*".

Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha, inoltre, precisato che – in via cautelare, in attesa dei chiarimenti del caso – ha provveduto ad eliminare il dato in questione dall'insieme dei dati degli iscritti che vengono periodicamente trasmessi al Consiglio Nazionale per l'aggiornamento dell'Albo unico, tenuto conto anche del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.10192784 del 9 ottobre 2025.

Ciò posto, dopo aver ricostruito in termini generali la disciplina relativa al trattamento dei dati da parte degli ordini territoriali ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, tenuto conto della rilevanza della questione sollevata e soprattutto dei principi espressi dal citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, sia pure in fattispecie riguardante altro ordine professionale (sanitario), codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero vigilante di voler chiarire se, per la professione di ingegnere, il dato personale della residenza – la cui pubblicazione nell'albo territoriale prima, e nell'albo unico nazionale, in un secondo momento, sarebbe obbligatoria in forza dell'art.3, comma 1, D.P.R. n.137/2012 (a mente del quale gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate- che poi confluiscono nell'albo unico nazionale- tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti) – debba continuare a essere richiesto agli iscritti, ai fini della pubblicazione, oppure se non debba più essere riportato nell'albo di categoria, considerando "anacronistica" la sua menzione e pubblicazione.

Ciò posto, vale osservare che al Ministero della giustizia è attribuito esclusivamente il compito di vigilare sul funzionamento dei Consigli e degli Ordini professionali.

Invero, secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un Consiglio che

non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero ancora quando il Consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Tale sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11/1968 (relativa all'ordine dei giornalisti, ma esprimendo principi di carattere generale), nella quale tra l'altro si legge che *“il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli ... sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso”*.

Orbene, l'oggetto del quesito esula all'evidenza dall'ambito della vigilanza esercitata da questo Ministero, non coinvolgendo in alcun modo questioni che possano interessare il corretto funzionamento dell'ordine, ma inerendo, piuttosto, profili involgenti attività istituzionali demandate *ex lege* ai consigli territoriali che, nella materia in esame, restano sindacabili eventualmente dall'Autorità all'uopo preposta.

Ciò nondimeno, a fronte dei principi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento n.10192784 del 9 ottobre 2025, possono senz'altro evincersi principi di carattere generale che involgono non propriamente e non tanto la tenuta dell'albo e i requisiti per l'iscrizione da parte del professionista, quanto la pubblicazione dei dati anagrafici in essi contenuti.

Il rapporto tra disciplina ordinistica e principi del GDPR, deve dunque essere analizzato verificando le reali esigenze informative degli albi professionali ed in questa attività di bilanciamento, in considerazione dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, anche quando la legge prevede l'inserimento di determinati dati in un albo, la loro diffusione online deve rispettare i principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità.

In altri termini, si ritiene che dalla decisione richiamata, emergono indicazioni operative di carattere generale, sicuramente idonee ad essere integrate in una policy sul trattamento dei dati personali da parte degli ordini professionali. In particolare, stando alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, è conforme al principio di minimizzazione del trattamento, la pubblicazione dei dati strettamente necessari quali nome e cognome, data e luogo di nascita, numero e anno di iscrizione, con esclusione della residenza privata del professionista.

Cordiali saluti.

Roma, 5 maggio 2026

Il Direttore generale
Sabrina MOSTARDA